

Oggi tocca ai piloti, poi agli autoferrottravieri e ai macchinisti

Trasporti, si blocca tutto Scioperano aerei, treni e bus

ROMA Chi deve volare oggi ha buone probabilità di restare a terra per lo sciopero proclamato dai piloti aderenti all'Appl fino alle 11 di domani mattina. L'Alitalia, naturalmente, fa sapere che dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 si volerà regolarmente e comunque saranno garantiti i voli intercontinentali ed i collegamenti con le isole. Ma l'agitazione dei piloti Appl (particolarmente presenti sui voli nazionali ed europei della compagnia di bandiera) lascerà il segno.

E non è che la «prima puntata» Venerdì 10 ad incrociare le braccia saranno i piloti dell'Anpac che non saliranno sugli aerei dalle 10 del mattino fino alla stessa ora del giorno successivo. Alla loro protesta si sommerà quella dei controllori di volo (fermi nella stessa giornata dalle 10 alle 18) per gli aderenti a Lacta Anpac, Cisa, Av e Asovolo sono già previsti altri giorni di agitazione il 17, il 24 e il 31 marzo (sempre dalle 10 alle 18). Evidentemente la situazione è molto tesa, secondo i piloti infatti il controllo all'Intersind non ha sortito alcun risultato. Insieme Appl e Anpac affermano che «persino gli atteggiamenti irresponsabili dei negoziatori Alitalia nel disattendere le indicazioni fornite personalmente dal ministro del Lavoro» Un nuovo incontro con i rappresentanti della compagnia di bandiera e con i mediatori del ministero dei Trasporti dovrebbe svolgersi oggi stesso ma la convocazione è con-

Marzo di passione per i trasporti. Si comincia oggi fino alle 11 di domani sciopero dei piloti Appl. Venerdì 10 marzo replica per i piloti Anpac, più controllori di volo, in agitazione anche il 17, il 24 e il 31. Treni bloccati dalle 21 di sabato 18 alla stessa ora di domenica 19 dai macchinisti Comu e Sma, raffica di scioperi per gli autoferrottravieri, con blocco totale venerdì 10. E i camionisti annunciano battaglia.

NOSTRO SERVIZIO

siderata dalle associazioni dei piloti «un tempo massimo» rispetto all'esigenza di affrontare i nodi del contratto nazionale di lavoro e della ristrutturazione e del risanamento dell'Alitalia.

Per i ministri del Lavoro Treu e dei Trasporti Caravale sono quattro i punti «essenziali» per una positiva conclusione della vertenza: «in tempi brevissimi» innanzitutto i ministri ritengono indispensabile un incontro preliminare di approfondimento fra le parti nel corso del quale Alitalia dovrebbe essere chiamata ad illustrare le prospettive produttive, i programmi di investimento e le implicazioni sull'occupazione e le condizioni di lavoro dell'attuazione del piano di risanamento e di rilancio. Poi occorre «l'immediato ripristino» degli istituti normativi ed economici modificati autonomamente dalla compagnia di bandiera, quindi serve l'impegno dell'azienda sulla ripresa di

programmi di sviluppo occupazionale sia per la copertura del tumover sia per sostenere l'espansione delle attività (per il '95-'96 è previsto un incremento del 18% delle ore di volo). Infine i ministri auspicano la definizione del rinnovo contrattuale in termini che tengano conto della situazione di obiettiva emergenza dell'Alitalia.

Ancora situazione del tutto particolare all'aeroporto di Pisa dove i lavoratori hanno proclamato 50 ore di sciopero. Le prime 8 saranno effettuate il 14 marzo a partire dalle 10 del mattino. L'agitazione è stata proclamata in risposta alle intenzioni della società che gestisce l'aeroporto di licenziare 29 dipendenti o in alternativa di ridurre gli stipendi.

Intanto venerdì 10 sarà una giornata decisamente nera anche perché si fermeranno in tutte le città gli autobus, per il primo scio-



Romano Gentile/Ansa

pero nazionale degli autoferrottravieri (dalle 8,30 alle 20,30). Un avvisaglia di quest'altro «fronte» si avrà già domani con bus e metro fermi per 4 ore in alcune città. Quindi altre «puntate» il 20 marzo (al Nord) il 21 (Centro) e il 22 (Sud e Isole).

Difficoltà si annunciano poi anche per chi viaggia in treno: dalle 21 di sabato 18 marzo alla stessa ora di domenica 19 incrociano le braccia i macchinisti aderenti al Comu e allo Sma. E contemporaneamente dovrebbe scattare an-

che la protesta degli autoferrottravieri aderenti all'Unatrans. Hanno annunciato uno sciopero che andrà dalle mezzanotte del 18 a quella del 26 marzo con l'intenzione di un blocco totale del trasporto merci su strada per ben dieci giorni che rischia di impedire i rifornimenti di generi alimentari e di carburante. I camionisti protestano per la mancata attuazione degli accordi presi col governo Berlusconi in materia di manovra fiscale e di sgravi per la categoria.

Tragico incidente sulle nevi di Cortina. I due si erano avventurati fuoripista

Maestro di sci e bambino uccisi da una valanga

CORTINA D'AMPEZZO Tragico incidente ieri pomeriggio sulle piste da sci di Cortina d'Ampezzo. Un bambino e il suo istruttore sono morti travolti da una slavina mentre si trovavano sulla pista dei «Vi telli» nel gruppo del monte Fajona. Le vittime sono Massimo Giacobazzi, 10 anni di Modena e Arturo Zoldan, 27 anni di San Vito di Cadore (Belluno).

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16 su un tratto parallelo alla pista regolare. Il sole a quell'ora scaldava ancora la zona: il maestro e il piccolo sciatore si sarebbero diretti a valle scendo «fuoripista» sulla neve fresca quando sono stati investiti dalla valanga. I due sono stati subito soccorsi da una pattuglia di carabinieri che si trovava nella zona per un servizio di perquisizione. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia di Finanza con i cani da Valanga e un elicottero del Suer. I soccorsi sono riusciti ad arrivare fino ai due sciatori trovati ancora vivi. Il maestro e il bambino sono stati caricati sull'elicottero ma sono morti poco dopo durante il trasferimento in ospedale.

Il decesso è avvenuto per asfissia. Arturo Zoldan faceva parte della «scuola azzurra» di Cortina e a detta dei colleghi era un maestro esperto. Avrebbe compiuto 28 anni fra tre giorni e si sarebbe dovuto sposare dopo Pasqua. Il piccolo Massimo era figlio di Dante Giacobazzi, imprenditore ceramico di 45 anni e titolare di un colorificio a Fiorano (Modena). Il bambino si trovava con il papà e la mamma Antonia di 37 anni a Cortina d'Ampezzo per il week-end nella villa di famiglia. Maestro e allievo erano insieme ad un bambino di 12 anni con il quale avevano approfittato della giornata per andare a sciare sulla pista dei «Vi telli». La slavina li ha travolti sepellendoli sotto un metro e mezzo di neve che li ha tenuti era scesa abbondante. A chiedere per primo aiuto sarebbe stato il dodicenne che era rimasto indietro di qualche centinaio di metri rispetto al maestro e al amico. Il piccolo testimone che ha subito uno choc avrebbe riferito che Zoldan si era fermato per soccorrere il piccolo Massimo che si trovava in difficoltà. I soccorsi hanno trovato i corpi uno vicino all'altro.

L'ultimo contratto collettivo per i lavoratori metalmeccanici dell'industria privata firmato nel luglio 1994 ha apportato modifiche rilevanti in materia di trattamento di malattia rendendo più gravosi gli obblighi dei lavoratori e tutelando in misura inferiore al passato il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Poiché si tratta di modifiche che possono dar luogo a conseguenze spiacevoli è opportuno che siano conosciute bene dagli interessati.

La prima innovazione riguarda l'obbligo del lavoratore di avvertire l'azienda e di inviare alla stessa il certificato medico. Col nuovo contratto il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare il certificato medico entro due giorni mentre in precedenza per effettuare queste operazioni aveva rispettato due e tre giorni. La differenza potrebbe apparire esigua e poco significativa, ma nella pratica si risolve in un appesantimento degli obblighi, ove si consideri che non sempre è possibile mettersi in contatto col medico curante in poche ore.

Assenze e posto di lavoro

Le altre due novità riguardano il periodo di conservazione del posto di lavoro in ipotesi di diverse assenze per malattia nonché la sanzione per chi ha frequenti assenze. Ciascuna delle quali di durata non superiore a 5 giorni. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto di lavoro mentre sono stati confermati i periodi di tutela così come già esistenti e vana mente articolati secondo l'anzianità aziendale, si è precisato che «nel

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Faffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore
Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario
Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino
Myrante Nocchi, avvocato Cdl di Milano
Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Trattamento malattia nel contratto dei metalmeccanici

NINO FAFFONE

caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro ai fini dei suddetti periodi di conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

La regola è nuova nel contratto per l'industria metalmeccanica privata anche se è stata ricalcata su quanto la giurisprudenza aveva avuto occasione di affermare in moltissimi casi. A questo punto si aprono due questioni: trattandosi di disciplina introdotta con l'ultimo contratto, questa decorre dal momento della firma del Ccnl (luglio 1994) ovvero per innanzi devono considerarsi anche i periodi precedenti la firma del contratto e così l'anno 1993-1994? Seconda questione: come fa il lavoratore a ricordarsi di quante assenze ha effettuato

nel triennio, ove non abbia tenuto scrupolosa contabilità delle assenze?

Quei giorni d'assenza bruciati

Sulla prima domanda torniamo proprio che l'arco dei tre anni comincia a decorrere non dal luglio 1994 ma da epoca anteriore dovendosi prendere in considerazione gli ultimi tre anni di tempo precedenti l'ultimo evento morboso. A questa conclusione a nostro parere si perviene sia perché nello stesso articolo si fa pure per una diversa ipotesi si è chiaramente specificato che la regola nuova decorre solo dalla firma del Ccnl, sia perché i contratti chiaramente non hanno inteso azzerare il passato bonificando le malattie verificatesi prima della sottoscrizione del Ccnl. Per il caso che questa conclusio-

ne sia fondata, si deve allora aggiungere che il lavoratore deve essere tempestivamente informato di quante assenze per malattia abbia effettuato nel triennio. Infatti in precedenza era irrilevante conoscere il numero di assenze perché il Ccnl non vincolava ad un determinato numero di giorni la permanenza del rapporto, essendo in messo l'apprezzamento della situazione al giudice. Poiché ora si è preferito stabilire in misura certa il parametro per la conservazione del posto e poiché si tratta di una norma innovativa il lavoratore ha diritto - e l'azienda ove ne sia in chiesta deve comunicare - quanti giorni di assenza per malattia siano stati «bruciati» negli anni precedenti e ciò anche in considerazione che viene disciplinata addirittura la conservazione del posto di lavoro.

Completamente innovativa è la disciplina per le assenze di durata non superiori a 5 giorni. Con il nuovo contratto si è stabilito che a partire dall'ottava assenza in poi per periodi non superiori a 5 giorni, queste verranno penalizzate computandosi le assenze in misura doppia ai fini del trattamento economico salvo che non siano dovute a ricovero ospedaliero o a particolari terapie.

Anche in questo caso il numero di assenze deve essere conteggiato nell'arco del triennio che tuttavia inizia a decorrere dal luglio 1994. L'opportunità di questa regola è veramente discutibile perché è fondata sul sospetto che la malattia di breve durata sia sinonimo di assenteismo, si tratta di un sospetto ingenuo non provato dall'esperienza quotidiana e che avrebbe dovuto essere contrastata in sede negoziale.

537 abbia mai sollevato contrasti in giurisprudenza tal da richiedere l'intervento del legislatore. Si tratta allora, di un nuovo precetto legislativo che non può avere effetto retroattivo e che, per altro verso, appare costituzionalmente illegittimo perché in contrasto ed illogico rispetto alla originaria formulazione della disposizione che il legislatore ha inteso interpretare. Infatti secondo il senso letterale e logico della norma in questione soltanto nell'ipotesi di un periodo ininterrotto di congedo straordinario (quindi superiore ad un giorno) è possibile procedere alla decurtazione del terzo mentre nell'ipotesi di un solo giorno non potrà questi fare parte di un periodo ininterrotto, o salvaguardata l'intera retribuzione.

Avv. BRUNO AGUGLIA

Lavoratori precari: entro il 31 marzo la domanda per la disoccupazione

Il 31 marzo 1995 scade il termine per chiedere la indennità di disoccupazione da parte dei lavoratori occasionali che nel 1994 hanno lavorato per almeno 78 giornate. Per avere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è sufficiente aver lavorato per almeno 78 giornate nel corso di un anno solare e poter far valere la prescritta anzianità assicurativa di almeno due anni. Per il raggiungimento delle 78 giornate lavorative non v'è alcun limite di categoria o tipo di lavoro. Si possono cumulare le giornate svolte a tempo pieno con quelle eventualmente lavorate a tempo parziale. Si possono sommare giornate effettuate in settori diversi (ad esempio lavoro agricolo, commercio, Stato enti locali, scuola ecc.) e in periodi diversi purché regolarmente denunciate ai fini previdenziali. Pertanto tutti i lavoratori che nel 1994 hanno lavorato per almeno 78 giornate e sono stati iscritti nell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione entro la prima settimana del 1993 (l'iscrizione è automatica quando si viene assunti in regola) hanno diritto a richiedere la indennità di disoccupazione in questione. La domanda va presentata entro il 31 marzo 1995. Non è necessario iscriversi nelle liste di collocamento anzi la domanda può essere presentata anche da chi sta già lavorando di nuovo. Per questa ragione non è obbligatorio ricorrere alla sezione circoscrizionale per l'impiego (o ufficio di collocamento) ma si può presentare la domanda direttamente alla più vicina sede o centro operativo dell'Inps (anche tramite l'Inca-Cgil) che è tenuto ad accettarla.

Il modulo di domanda vero e proprio è individuato con la sigla «Ds 21» ed è in distribuzione negli uffici di collocamento presso le sedi dell'Inps e in tutte le sedi sindacali a esso va allegata la dichiarazione del (o le dichiarazioni dei) datore di lavoro del 1994 redatta sul modello «DL 86/88 bis». Questa dichiarazione è indispensabile perché certifica sia il numero di giornate lavorate che danno luogo al diritto all'indennità sia la retribuzione percepita sulla quale si

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Lorenzo
Angelo Mazzieri, Nicola Trico

calcola l'importo della stessa. Anche i lavoratori agricoli dipendenti senza il requisito delle 102 giornate nel biennio possono ricorrere a questo tipo di indennità con requisiti ridotti sempre che abbiano almeno 78 giornate nell'anno precedente e siano stati iscritti negli elenchi anagrafici in un altro anno qualsiasi per un numero qualsiasi di giornate in questi casi la domanda può essere fatta utilizzando lo stesso modello «Prest Agr 21/TP» in uso per le domande di indennità con requisiti «pieni» e per i trattamenti speciali allegando non il modello «DI 86/88 bis» ma le risultanze dell'elenco anagrafico per l'anno precedente. Nei casi di contribuzione mista agricola e non agricola è alcuna verifica per la prevalenza.

Per il particolare tipo di contratto applicato coloro che svolgono la loro opera per 90 giorni presso un'amministrazione pubblica (i cosiddetti «trimestrali» del pubblico impiego) devono godere delle ferie maturate entro il periodo contrattuale e così le giornate effettuate lavorate scendono sotto la faticosa soglia delle 78 anche se il provvedimento di legge era chiaramente diretto a coloro che lavorano esattamente tre mesi (un mese - 26 giornate lavorative che moltiplicato per 3 - 78). Tuttavia con una recente sentenza della Corte di Cassazione è stato stabilito che le giornate utili per il diritto alla indennità sono «non soltanto quelle effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interse in un periodo complessivamente considerato come lavorativo e per le quali sussista obbligo di contribuzione». È quindi consigliabile presentare la domanda anche se nei 78 giorni lavorativi ve ne siano alcuni di ferie malattia o altre assenze purché retribuite.

I conti con le vacanze intervenute nel corso del 1994 nel primo semestre il 27% della retribuzione media nel secondo semestre il 30%. Per superare le difficoltà di computo l'Inps ha deciso che pagherà come indennità di disoccupazione il 28,5% della retribuzione giornaliera media percepita nel corso del 1994. Il numero di giornate indennizzate è pari al numero di giornate lavorate nel 1994 e comunque non superiore alla differenza tra queste e il numero 312.

Un «indebitato» che non dovrebbe essere rimborsato

Forse per un errore nella dichiarazione dei redditi di pensione (o delo) red mi è stata ridotta la pensione integrata al minimo (sentenza Corte costituzionale 314/83) con richiesta di restituzione di lire 1.363.185 non dovuti vorrei sapere se con il reddito della pensione di reversibilità (di cui allego gli importi) ho ancora diritto all'integrazione al minimo per intero e se non do ditta di quale importo.

Adelaide Zinato
Cannaregio (Venezia)

Dall'importo della pensione (o pensione di reversibilità ai superstiti) rileviamo che per la integrazione al trattamento minimo della pensione «-fo» (pensione diretta di invalidità) vi è un margine che, nei vani anni di cui alla documentazione allegata alla lettera, oscilla tra le 180.000 e le 240.000 lire al mese. Non conoscendo l'importo «calcolato» della pensione «-fo» non siamo in condizione di verificare se la situazione reddituale consente la totale integrazione al trattamento minimo ovvero l'integrazione parziale.

Consigliamo pertanto la signora Adelaide di rivolgersi a una sede del sindacato pensionati italiani (Sipi-Cgil) o dell'Inca-Cgil dove potrà ottenere la verifica di merito e la eventuale assistenza nei confronti dell'Inps. Per quanto riguarda il recupero dell'indebitato, poiché l'Inps era in conoscenza dell'importo della pensione «-fo» ci sembra che la normativa letterale non dovrebbe essere tenuta alla restituzione. Ma anche questa problema potrà essere verificato, definito presso la sede di Inps-Cgil o dell'Inca-Cgil di Venezia.

Congedo straordinario e Finanziaria '95

L'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 va interpretato nel senso che l'espressione «primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario» in contenzioso si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.

dott. Antonio De Monte
Capo ufficio
Amministrazione non docenti
dell'Università di Milano
Ringrazio il dott. Antonio De Monte per la tempestiva segnalazione che

mi consente di ritornare sull'argomento per aggiornare la nota del 20/11/93 con la notizia della «interpretazione autentica» fornita dal l. art. 22 comma 22 della legge 724/94 che risolvrebbe in senso negativo il problema posto dal let. tore Falcone Resta, tuttavia la questione della retroattività dell'efficacia di tale disposizione che a mio avviso, surrettiziamente viene definita di interpretazione autentica ma che in realtà è norma innovativa non risultando che l'art. 3 comma 39 della legge 24/12/1993 n.